

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag.	1
Art. 2 - Approvazione e interpretazione	“	1
Art. 3 - La sede delle riunioni	“	1

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 4 - Presidenza del Consiglio provinciale	pag.	2
Art. 5 - Gruppi e Commissioni consiliari	“	2
Art. 6 - Status dei Consiglieri provinciali	“	2

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 7 - Prima seduta del Consiglio provinciale	pag.	3
Art. 8 - Sedute pubbliche	“	3
Art. 9 - Sedute segrete	“	3
Art. 10 - Intervento di terzi	“	4
Art. 11 - Intervento alle sedute	“	4
Art. 12 - Numero legale e sua verifica	“	4
Art. 13 - Apertura della seduta	“	5
Art. 14 - Uscita dei consiglieri dall'aula	“	5
Art. 15 - Dimissioni, cessazione e decadenza dei consiglieri	“	5

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 16 - Le sedute	pag.	6
Art. 17 - Ordine del giorno	“	6
Art. 18 - Convocazione del Consiglio	“	6
Art. 19 - Emendamenti	“	7

**TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE**

Art. 20 - Svolgimento della seduta	pag.	8
Art. 21 - Obbligo di astensione	“	8
Art. 22 - Presentazione delle proposte	“	9
Art. 23 - Interventi dei Consiglieri	“	9
Art. 24 - Mozione d'ordine	“	10
Art. 25 - Fatto personale	“	10
Art. 26 - Questione pregiudiziale e domanda sospensiva	“	10
Art. 27 - votazione per parti	“	11
Art. 28 - Sistemi di votazione	“	11
Art. 29 - Votazioni palesi	“	12
Art. 30 - Votazioni segrete, elezioni e designazioni di persone	“	12
Art. 31 - Presentazione di curricula	“	13
Art. 32 - Partecipazione del Segretario generale	“	13
Art. 33 - Verbalizzazione e approvazione dei verbali	“	13

**TITOLO VI
DIRITTI DEI CONSIGLIERI**

Art. 34 - Procedure per ottenere informazioni e in visione e in copia atti e documenti	pag.	14
Art. 35 - Diritto di iniziativa	“	15
Art. 36 - Interrogazioni	“	15
Art. 37 - Interpellanze	“	15
Art. 38 - Mozioni	“	16
Art. 39 - Ordini del giorno	“	16
Art. 40 - Interpellanze, mozioni e ordini del giorno: rifiuto del loro svolgimento	“	17

**TITOLO VII
NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Art. 41 - Nomine e designazioni di Consiglieri provinciali	pag.	17
--	------	----

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 42 - Video trasmissione delle sedute del consiglio e protezione dei dati personali	pag.	17
Art. 43 - Abrogazione	“	18
Art. 44 - Entrata in vigore	“	18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio provinciale, del Presidente del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
2. La composizione e le attribuzioni del Consiglio provinciale sono direttamente regolate dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2

Approvazione e interpretazione

1. Il presente Regolamento del Consiglio provinciale è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, come previsto dall'articolo 15 dello Statuto. Allo stesso modo vengono approvate le sue modifiche.
2. Il presente Regolamento è interpretato secondo le regole e i principi per l'interpretazione delle norme.
3. L'interpretazione autentica di una norma del presente Regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, approvata con la maggioranza di cui al primo comma.
4. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, udito il parere del Segretario generale.

Art. 3

La sede delle riunioni

1. Il Consiglio provinciale si riunisce di norma nella sede della Provincia. Sono esposte in permanenza, all'esterno della sede provinciale, le bandiere dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Veneto, osservando l'ordine di priorità stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigenti. Il gonfalone della Provincia è esposto all'interno della sala consiliare.
2. Il Presidente del Consiglio può comunque stabilire un diverso luogo di riunione, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 4

Presidenza del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Provincia, che adempie ai compiti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento è presieduto dal Vicepresidente della Provincia e, in ipotesi di coincidente assenza anche di quest'ultimo, la presidenza spetta al Consigliere anziano, ovvero al Consigliere più anziano di età come previsto dall'articolo 15 dello Statuto.
3. Il Presidente del Consiglio è organo di garanzia del funzionamento del Consiglio provinciale e dell'attività dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio, dichiara l'apertura, la sospensione e la chiusura delle sedute, concede ai Consiglieri la facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste di intervento e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dispone per le operazioni di votazione e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori consiliari osservando e facendo osservare le norme della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
5. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, s'ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

Art. 5

Gruppi e commissioni consiliari

1. Come previsto dall'articolo 15 dello Statuto, comma 6, i membri del Consiglio provinciale non possono costituirsi in gruppi consiliari nè possono essere costituite commissioni consiliari permanenti. E' prevista la possibilità di istituire, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche. I poteri, l'organizzazione, il funzionamento nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle commissioni speciali sono disciplinati con la delibera istitutiva, come previsto dall'articolo 15, comma 7, dello Statuto.

Art. 6

Status dei Consiglieri provinciali

1. Salvo diverse disposizioni di legge, l'incarico di Consigliere provinciale è per legge esercitato a titolo gratuito.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 7

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio provinciale è disciplinata dall'articolo 16 dello Statuto.

Art. 8

Sedute pubbliche

1. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio provinciale nello spazio ad esso riservato. Deve rimanere in silenzio, astenendosi da qualsiasi manifestazione che possa arrecare disturbo ai lavori consiliari e da qualsiasi manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non possono essere introdotti nella sala cartelli e/o striscioni.
3. Chiunque arrechi disturbo, dopo gli opportuni avvertimenti del Presidente, è allontanato dall'aula e non vi è riammesso per tutta la durata della seduta.
4. Qualora non sia possibile individuare i disturbatori, può essere disposto lo sgombero immediato del pubblico dall'aula.
5. Gli ordini di allontanamento e di sgombero competono al Presidente del Consiglio, che ha facoltà, quando occorre, di avvalersi dell'opera degli uscieri e/o della forza pubblica.
6. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa dal Consiglio a maggioranza dei votanti e annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art. 9

Sedute segrete

1. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi di trattazione di argomenti che comportino discussione e apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita personale, sui comportamenti e sulla correttezza delle persone e nei casi di sedute segrete previsti dalla legge.
2. I presupposti per procedere in seduta segreta sono preliminarmente accertati dal Presidente salvo rimettere la decisione, nel caso in cui uno o più Consiglieri si oppongano, al Consiglio che si esprime a maggioranza dei votanti.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.
4. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio e le funzioni di Segretario sono svolte da un Consigliere designato. A verbale saranno riportati l'oggetto della discussione e l'esito dell'eventuale votazione.

5. Durante le sedute segrete viene sospesa la registrazione della discussione e la ripresa audio video dei lavori di cui all'articolo 42.

Art. 10

Intervento di terzi

1. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio Dirigenti e Funzionari dell'Ente, nonché ogni altro soggetto ritenuto utile ai lavori del Consiglio in base all'ordine del giorno in discussione.

Art. 11

Intervento alle sedute

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente e al Consiglio provinciale.
2. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo fondate ragioni di impedimento. I Consiglieri impossibilitati ad intervenire alla seduta devono darne comunicazione, anche verbale, al Presidente del Consiglio o al Segretario generale, anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti, così che il Presidente ne possa dar notizia al Consiglio.
3. Delle giustificazioni viene presa nota nel verbale.
4. I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio, previa contestazione e assegnazione da parte del Presidente di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto. La decadenza può essere richiesta da ciascun Consigliere.

Art. 12

Numero legale e sua verifica

1. Le sedute di prima convocazione sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione quando è presente un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente.
2. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio fa procedere, da parte del Segretario generale, all'appello nominale.
3. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda a un secondo appello, ed eventualmente a un terzo, a intervalli di tempo di quindici minuti l'uno dall'altro. Qualora dopo il terzo appello non fosse raggiunto il numero legale per poter dichiarare aperta l'adunanza, il Presidente lo farà constatare a processo verbale e procederà a una nuova convocazione, che avrà luogo in un giorno diverso, e comunque non oltre i dieci giorni, quando non già prevista la seconda convocazione. Se nell'avviso sono già

state previste la prima e la seconda convocazione, infatti, l'adunanza di seconda convocazione può avvenire anche lo stesso giorno in cui è stata convocata la prima.

4. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno non discusso, oppure ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale qualora rimanga invariato l'ordine del giorno.
5. L'adunanza che segue a una prima iniziata col numero legale dei presenti e interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
6. Effettuati due appelli dopo il primo, a distanza di quindici minuti l'uno dall'altro, e dunque trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. La seduta rimane unica anche se prosegue oltre le ore 24.00.

Art. 13

Apertura della seduta

1. Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la medesima e, se previste votazioni segrete, procede alla nomina di tre scrutatori, che lo assistano durante lo spoglio dei voti e con lui accertino il risultato delle votazioni.
2. In qualsiasi momento durante la seduta, a richiesta del Presidente o anche di un solo Consigliere, può essere effettuata la verifica del numero legale mediante appello nominale del Segretario generale. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito per la validità della seduta, il Presidente la sospende per il tempo massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali dispone che si proceda a nuovo appello. Qualora dopo quest'ultimo appello non fosse ripristinato il numero legale, il Presidente lo farà constatare a processo verbale e procederà a una nuova convocazione.

Art. 14

Uscita dei Consiglieri dall'aula

1. I Consiglieri che si assentano dall'aula definitivamente ne danno comunicazione al Segretario generale perché ne prenda nota a verbale.

Art. 15

Dimissioni, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. Dimissioni, cessazioni e decadenze dei Consiglieri provinciali sono disciplinate dalla legge e dall'articolo 18 dello Statuto.

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 16 **Le sedute**

1. Le sedute del Consiglio provinciale si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le sedute ordinarie hanno luogo per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, con la precisa indicazione degli argomenti da trattare. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente della richiesta.
4. In casi di motivata urgenza, il Consiglio provinciale è convocato in seduta urgente.

Art. 17 **Ordine del giorno**

1. Il Presidente del Consiglio predispone l'ordine del giorno del Consiglio provinciale, nel quale sono indicati gli oggetti iscritti e il loro ordine di trattazione.

Art. 18 **Convocazione del Consiglio**

1. Il Presidente convoca il Consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta.
2. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo di convocazione;
 - b) l'indicazione se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - c) l'indicazione se trattasi di seduta ordinaria, straordinaria o urgente;
 - d) l'elenco degli argomenti da trattare;
 - e) la firma del Presidente o di chi lo sostituisce legalmente;
 - f) la data dell'avviso.
3. Nessun oggetto può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non sia stato iscritto all'ordine del giorno e la relativa pratica, corredata dei documenti necessari per poter essere esaminata, oltre che dei prescritti pareri, non sia stata depositata nei termini previsti dal presente Regolamento.
4. La convocazione del Consiglio provinciale in seduta ordinaria e straordinaria è fatta dal Presidente con avvisi scritti da recapitare ai Consiglieri a mezzo posta elettronica certificata almeno quattro giorni consecutivi prima di quello fissato per la seduta. A tal fine, nel conteggio, sono esclusi il giorno di invio e quello in cui si tiene la seduta.

5. In caso di urgenza l'avviso di convocazione del Consiglio provinciale è fatto pervenire ai Consiglieri, a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza, escludendo dal conteggio le giornate festive o di chiusura della sede.
6. L'avviso di convocazione viene trasmesso: all'indirizzo di posta elettronica certificata ai Consiglieri che ne siano forniti, e dagli stessi indicato, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune in cui il Consigliere svolge la funzione di Sindaco o di Consigliere comunale, su richiesta del Consigliere provinciale medesimo.
7. L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente e dello stesso, a cura del Presidente, potrà essere data adeguata pubblicità mediante gli organi di informazione.
8. L'avviso di convocazione viene altresì inviato alla Questura, ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti, al Segretario generale, al Direttore generale e ai Dirigenti dell'Ente.
9. La documentazione relativa all'ordine del giorno del Consiglio viene depositata presso l'Ufficio Segreteria Generale almeno quarantotto ore prima dell'inizio della seduta, escludendo dal computo i giorni festivi e di chiusura della sede. Copia della stessa può essere inviata tramite posta elettronica ai Consiglieri provinciali, all'indirizzo all'uopo comunicato dagli stessi all'Ufficio Segreteria Generale.
10. La documentazione relativa al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione è depositata, o resa digitalmente disponibile, nei tempi previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
11. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno del Consiglio provinciale convocato in seduta ordinaria o straordinaria possono essere aggiunti argomenti con le modalità previste per le convocazioni d'urgenza.

Art. 19

Emendamenti

1. L'emendamento consiste in una proposta di modifica, sostituzione, aggiunta o soppressione del testo dei provvedimenti che formano oggetto di discussione.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritti dal proponente, o dai proponenti, e trasmessi al protocollo dell'Ente almeno ventiquattro ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta o, nel caso in cui il giorno precedente la seduta non sia lavorativo, entro le ore 12 del giorno della seduta medesima.
3. Qualora il Consiglio sia convocato in via d'urgenza, o per gli argomenti aggiunti in caso d'urgenza, gli emendamenti devono essere depositati presso l'Ufficio Segreteria Generale almeno sei ore prima dell'inizio della seduta stessa.
4. Sugli emendamenti che non siano di mero indirizzo, devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49 e 147bis del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.
5. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto, depositandoli sul banco del Presidente, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora gli stessi siano preordinati a mere rettifiche formali del testo. Su questi il Presidente può chiedere il parere di legittimità al Segretario.

6. I Consiglieri hanno facoltà di presentare, almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la seduta, emendamenti agli schemi di bilancio, come previsto dal terzo comma dell'articolo 23 del vigente Regolamento di contabilità.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 20

Svolgimento della seduta

1. Il Presidente, subito dopo l'appello del Segretario generale, può fare brevi comunicazioni al Consiglio; può inoltre autorizzare i Consiglieri a prendere brevemente la parola all'inizio o alla fine di ogni seduta per comunicazioni su argomenti eccezionali e urgenti, di cui sia stato preventivamente messo a conoscenza. E' facoltà del Presidente del Consiglio aprire la discussione sulle comunicazioni. Il tempo dedicato alle comunicazioni e all'eventuale relativa discussione, non può superare i dieci minuti.
2. Il Presidente del Consiglio può sempre proporre che l'ordine degli argomenti da trattare sia mutato e, su tale proposta, si esprime il Consiglio a maggioranza dei Consiglieri votanti. Parimenti la modifica dell'ordine degli argomenti da trattare può essere richiesta anche da un solo Consigliere e sulla stessa si esprime il Consiglio, a maggioranza dei Consiglieri votanti, dopo aver udito le motivazioni esposte, il Presidente e un solo Consigliere che vi si opponga.
3. Ogni Consigliere può chiedere motivatamente una sospensione della discussione per non più di trenta minuti. Sulla proposta si esprime il Consiglio a maggioranza dei votanti. Alla ripresa dei lavori si procede a una nuova verifica del numero legale mediante appello nominale.
4. Nel corso della seduta ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione. Tuttavia il Presidente può, anche su proposta di uno o più Consiglieri, riunire la discussione di punti connessi, se non vi è opposizione anche di un solo Consigliere.

Art. 21

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri devono uscire dalla sala della seduta durante la trattazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, secondo quanto disposto dall'articolo 78 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e dalle altre norme di legge in materia.
2. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario, che ne dà atto a verbale.

Art. 22

Presentazione delle proposte

1. Il Presidente dà lettura dell'oggetto in discussione e illustra la relativa proposta nel tempo massimo di dieci minuti. Qualora lo richieda l'argomento, il Presidente può cedere la parola per l'illustrazione al Consigliere delegato oppure al Dirigente dell'Ente competente, o suo sostituto, presenti in sala.
2. Il Presidente apre quindi la discussione.
3. Il Presidente del Consiglio può sempre parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti.
4. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di ritirare la proposta di deliberazione in qualsiasi momento prima della votazione. Parimenti ogni Consigliere può ritirare i propri emendamenti prima della loro votazione.

Art. 23

Interventi dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione sugli oggetti all'ordine del giorno chiedendo la parola al Presidente, che la concede seguendo l'ordine cronologico delle richieste.
2. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i Consiglieri provinciali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure. Tale diritto è esercitato e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto a uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
3. Su ciascun oggetto all'ordine del giorno ogni Consigliere può intervenire una sola volta e non deve superare i dieci minuti.
4. E' sempre ammesso l'intervento per mozione d'ordine o per fatto personale per non più di cinque minuti.
5. Sono vietati gli interventi a dialogo e le interruzioni.
6. Solo il Presidente del Consiglio può interrompere un oratore per richiamarlo al Regolamento o all'argomento in discussione.
7. Prima di ogni votazione ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto, la quale deve essere contenuta nel limite massimo di cinque minuti. Non sono ammesse dichiarazioni di voto quando si procede per scrutinio segreto.
8. Esauriti gli interventi, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.

Art. 24

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare, per iscritto o anche oralmente, in qualsiasi momento della seduta, una mozione d'ordine consistente in un richiamo al Consiglio all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto o del presente Regolamento, specificando la disposizione violata. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra e sospende la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione della mozione.
2. Il Presidente concede la parola al richiedente per l'esposizione della mozione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di cinque minuti e decide sull'ammissibilità della stessa.

Art. 25

Fatto personale

1. Il fatto personale si verifica allorché, nel dibattito in corso di seduta, un Consigliere sia censurato per la propria condotta, gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse o sia stato leso nella propria onorabilità.
2. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa lo stesso consista e spetta al Presidente riconoscere il diritto di intervento per fatto personale che deve essere contenuto nel tempo massimo di cinque minuti.
3. Potranno rispondere, nel medesimo termine massimo di cinque minuti, soltanto coloro le cui dichiarazioni hanno dato origine all'intervento per fatto personale.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, di ritornare su una discussione chiusa o fare apprezzamenti sulle votazioni del Consiglio.

Art. 26

Questione pregiudiziale e domanda sospensiva

1. La questione pregiudiziale è la richiesta motivata di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno, ovvero che lo stesso venga ritirato.
2. La domanda sospensiva è la richiesta di rinvio di una discussione di un determinato argomento posto all'ordine del giorno.
3. La questione pregiudiziale e la domanda sospensiva devono essere proposte prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare, e gli interventi per porle non possono superare la durata di cinque minuti. Tuttavia il Presidente ha facoltà di ammettere tali questioni anche in corso di discussione, qualora la presentazione sia giustificata da elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. La presentazione della questione pregiudiziale e della domanda sospensiva non dà luogo a dibattito ma solo, eventualmente, alle dichiarazioni di voto.

5. L'accoglimento o il rigetto delle questioni proposte è deciso dal Presidente. Ove anche un solo Consigliere si opponga alla decisione del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei votanti.
6. E' riservata sempre al Consiglio, a maggioranza dei votanti, la facoltà di rinviare la discussione di qualsiasi oggetto all'ordine del giorno ove, su proposta del Presidente, emerga la necessità di ulteriori approfondimenti.

Art. 27

Votazione per parti

1. La richiesta che su un testo si voti per parti può essere formulata dal Presidente del Consiglio prima della votazione, e su essa si pronuncia il Consiglio a maggioranza dei votanti. La medesima richiesta può essere motivatamente avanzata anche da un Consigliere.
2. Qualora la votazione sia avvenuta per parti o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto deve essere posto ai voti nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.

Art. 28

Sistemi di votazione

1. Ogni proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno richiede una distinta votazione.
2. La votazione può essere palese o segreta, come previsto negli articoli precedenti.
3. Durante le votazioni i Consiglieri devono rimanere ai loro posti.
4. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni seguenti.
5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati da parte del Presidente. Sono eventualmente consentiti solo richiami alle disposizioni di Statuto e del presente Regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.
6. Il Presidente del Consiglio dichiara formalmente aperta la votazione, attende almeno 30 secondi e poi procede alla dichiarazione di chiusura della votazione.
7. La votazione è soggetta a comprova se questa è richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.
8. Salvo che la legge, lo Statuto e i regolamenti non richiedano speciali quorum, le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza dei voti favorevoli, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà.
9. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta non è approvata. Per le nomine e le designazioni, in caso di parità di voti, viene proclamato il candidato più giovane di età.

Art. 29

Votazioni palesi

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i Consiglieri presenti.
2. Le votazioni palesi avvengono con sistemi elettronici che consentono di esprimere il voto favorevole, contrario o l'astensione, premendo i relativi tasti finché non viene chiusa la votazione.
3. In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettronico si procederà per alzata di mano.
4. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il Presidente del Consiglio la fa ripetere, con la partecipazione dei soli Consiglieri presenti alla votazione dall'esito dubbio.
5. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione uscendo dall'aula non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.
6. Il voto per appello nominale deve essere espresso nei casi previsti dalla legge. Nella votazione per appello nominale il Presidente del Consiglio fa eseguire l'appello dal Segretario generale e i Consiglieri rispondono "sì" oppure "no" o "mi astengo".
7. Il risultato di ogni votazione deve essere sempre proclamato dal Presidente del Consiglio.

Art. 30

Votazioni segrete, elezioni e designazioni di persone

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere conosciuto.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone, eccettuate le ipotesi previste dalla legge.
3. Le votazioni segrete avvengono per schede, che possono essere predisposte sulla base delle candidature presentate. Il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nominativo di colui o di coloro in favore dei quali si intende votare o ponendo un segno a fianco del nominativo. Le votazioni segrete possono altresì avvenire con metodo elettronico, mediante un sistema che consenta di garantire la segretezza del voto.
4. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna, il loro spoglio è eseguito dagli scrutatori e l'esito è proclamato dal Presidente del Consiglio.
5. Nessun Consigliere può deporre la scheda a nome di un collega, né può essere delegato a farlo.
6. Il numero delle schede deve corrispondere a quello dei votanti. In caso contrario si procederà alla ripetizione della votazione.
7. I voti vengono annotati su un modulo che deve essere firmato dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario generale.

8. Le schede nulle o bianche sono considerate valide ai fini del conteggio del numero dei votanti.
9. Le schede sono distrutte, a cura del Segretario, una volta divenuta esecutiva la delibera cui si riferiscono.

Art. 31

Presentazione di curricula

1. Ogniqualevolta il Consiglio debba eleggere o designare una persona esterna al Consiglio in un'azienda, istituzione, ente, associazione, comitato, organo, etc., le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale nei termini previsti per il deposito degli atti.
2. L'elezione o la designazione di cui al precedente comma garantisce la rappresentanza di entrambi i generi, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Art. 32

Partecipazione del Segretario generale

1. Il Segretario generale partecipa, assieme al Direttore generale, alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive e referenti. Provvede, su invito del Presidente, all'appello nominale e cura il processo verbale delle sedute avvalendosi di personale dell'Ente. In caso di sua assenza svolge le relative funzioni il Vice Segretario generale.
2. Il Presidente del Consiglio può invitare il Segretario generale, in corso di seduta, a dare notizie, chiarimenti e pareri di legittimità.

Art. 33

Verbalizzazione e approvazione dei verbali

1. Le sedute del Consiglio, ad eccezione di quelle segrete, sono registrate su idoneo supporto per essere successivamente trascritte.
2. Di ogni seduta il Segretario generale, coadiuvato dagli impiegati dell'Ufficio Segreteria Generale, redige il verbale, con il quale si documenta l'andamento della seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio. Il verbale dopo la compilazione, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Il verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e deve, in particolare, indicare:
 - a) il giorno, mese, anno, luogo e ora di inizio della seduta;
 - b) se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza;
 - c) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è chiamato a deliberare;
 - d) i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura, l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e i nominativi di quelli che si sono allontanati in occasione della discussione e/o delle votazioni;

- e) i nomi dei Consiglieri assenti con l'indicazione se l'assenza è giustificata;
- f) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia raggiunto il numero legale;
- g) il nome e la qualifica di chi assume la presidenza;
- h) chi funge da segretario;
- i) il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
- j) il numero dei voti favorevoli e contrari a ogni proposta, precisando il nome dei Consiglieri favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, fatta eccezione per i casi di votazione segreta;
- k) il nome e cognome degli scrutatori, qualora nominati;
- l) se le deliberazioni si siano svolte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita;
- m) l'eventuale sospensione o scioglimento della seduta per motivi di ordine;
- n) l'ordine di allontanamento, per chi sia causa di disordine, dalla seduta;
- o) la firma del Presidente del Consiglio e del Segretario.

TITOLO VI DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 34

Procedure per ottenere informazioni e in visione e in copia atti e documenti

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato anche mediante richiesta di atti in visione o in copia, facendone richiesta rivolta al Segretario generale e inoltrata all'Ufficio Segreteria Generale, anche via posta elettronica.
2. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i vincoli e i limiti previsti dalle leggi e relativi regolamenti, e dal Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi, accesso civico e accesso generalizzato, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto.
3. I Consiglieri non possono usare i documenti e le informazioni acquisite in virtù della propria carica per fini privati o comunque non collegati all'esercizio del proprio mandato.
4. L'invio tramite posta elettronica o il rilascio delle copie, a cura dell'Ufficio Segreteria Generale, avviene entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso il Segretario generale precisa il maggior termine necessario, non superiore ai trenta giorni salvo impossibilità oggettive adeguatamente motivate.
5. Le copie rilasciate ai Consiglieri non sono assoggettate all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

Art. 35

Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio provinciale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere o dai Consiglieri proponenti, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario generale per la valutazione di ammissibilità e l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Presidente del Consiglio comunica per iscritto al Consigliere, o ai Consiglieri proponenti, nel termine massimo di trenta giorni, che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio.
4. Negli altri casi la proposta di deliberazione, completa dell'istruttoria amministrativa e degli eventuali pareri di cui agli articoli 49 e 147bis del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, viene trasmessa al Presidente che provvede ad iscriverla all'ordine del giorno del primo Consiglio utile indicando, con l'oggetto, il Consigliere o i Consiglieri proponenti.
5. Ciascun Consigliere, per esplicitare il diritto all'informazione e le sue funzioni di controllo e di indirizzo, può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano l'attività della Provincia e gli interessi della sua popolazione.

Art. 36

Interrogazioni

1. Si intende per interrogazione la richiesta scritta rivolta al Presidente della Provincia di ottenere informazioni in merito ad argomenti inerenti l'attività dell'Ente.
2. All'interrogazione è data risposta scritta dal Presidente entro quindici giorni.

Art. 37

Interpellanze

1. Le interpellanze consistono nella domanda scritta inoltrata al Presidente del Consiglio, entro l'inizio della seduta, da uno o più Consiglieri per conoscere i motivi e gli intendimenti in relazione a particolari aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. Ogni interpellanza verrà letta dal Presidente del Consiglio e trattata immediatamente dallo stesso, o dal Consigliere delegato, i quali, però, potranno riservarsi di dare la risposta all'inizio della seduta successiva.
3. Le interpellanze verranno discusse nel corso della prima ora di ogni seduta, secondo l'ordine di presentazione. Per ciascuna seduta potranno essere illustrate al massimo due interpellanze, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo dell'Ente.

4. Il Consigliere illustrerà l'interpellanza per non più di cinque minuti; lo stesso tempo è riservato alla risposta.
5. Dopo la risposta l'interpellante avrà a disposizione un tempo non superiore ai tre minuti per dichiararsi o meno soddisfatto.
6. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, la parola per l'illustrazione e la replica spetterà al primo firmatario, se presente, o, nell'ordine, al proponente successivo.
7. In caso di assenza degli interpellanti al momento della trattazione, l'interpellanza viene considerata rinviata ad altra seduta.

Art. 38

Mozioni e risoluzioni

1. La mozione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente di provvedere in merito a una materia determinata oppure nell'invito rivolto al Consiglio di pronunciarsi su un determinato problema.
2. Essa verrà posta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla presentazione.
3. Il Presidente del Consiglio ne dà lettura e concede la parola al proponente per l'illustrazione per non più di dieci minuti.
4. La discussione è aperta a tutti i Consiglieri per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Nella stessa seduta non possono essere discusse più di due mozioni, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo dell'Ente.
6. Infine, se il proponente lo richiede, la mozione si conclude con la votazione di una risoluzione.

Art. 39

Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale e di forte interesse.
2. Essi verranno posti all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla presentazione.
3. Il Presidente del Consiglio ne dà lettura e concede la parola al proponente per l'illustrazione per non più di dieci minuti.
4. La discussione è aperta a tutti i Consiglieri per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Nella stessa seduta non possono essere discussi più di due ordini del giorno, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo dell'Ente.

Art. 40

**Interpellanze, mozioni e ordini del giorno:
rifiuto del loro svolgimento**

1. Il Presidente non può rifiutare lo svolgimento di interpellanze, mozioni e ordini del giorno, a meno che non siano relativi ad argomenti del tutto estranei ai compiti e agli interessi diretti o indiretti della Provincia.
2. Qualora però ritenga opportuno non accettarne lo svolgimento, deve darne tempestivo avviso al proponente indicandone le ragioni. Il proponente ha facoltà di appellarsi al Consiglio che, dopo aver sentito dal proponente i motivi per cui si appella e i motivi per cui il Presidente del Consiglio non intende accettare lo svolgimento, decide a maggioranza dei voti per alzata di mano, senza discussione.

TITOLO VII

NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 41

Nomine e designazioni di Consiglieri provinciali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni e altri organismi esterni o interni all'Ente devono far parte Consiglieri provinciali, questi sono nominati in seduta pubblica, con voto palese.
2. Nel caso in cui il Consigliere provinciale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42

Video trasmissione delle sedute del consiglio e protezione dei dati personali

1. L'Ente si avvale dei mezzi di informazione ritenuti maggiormente idonei ad assicurare ai cittadini la più ampia conoscenza dell'attività del Consiglio. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute e, in particolare, coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta medesima.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in

sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio e a chi interviene.

3. Nell'aula sono esposti avvisi, rivolti ai componenti e al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio e il conseguente trattamento dei dati personali sulla base della normativa in materia di riservatezza vigente tempo per tempo.
4. Ciascun Consigliere, partecipando alla seduta, è consapevole che i lavori sono registrati e che i files audio e video vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
5. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di Consiglieri o del pubblico.

Art. 43

Abrogazione

1. Con il presente Regolamento si intende totalmente abrogato il precedente Regolamento del Consiglio provinciale, approvato con deliberazione consiliare numero 9/33765 del 28 marzo 2011 e modificato con deliberazione consiliare numero 36/126859 del 26 novembre 2014.

Art. 44

Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate da qualsiasi altra norma di legge sopravvenuta. In tali evenienze, in attesa del formale adeguamento del presente Regolamento, si applicano le norme sopravvenute.
3. La delibera di adozione del presente Regolamento viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni. Alla scadenza dei predetti quindici giorni il presente Regolamento viene pubblicato per ulteriori quindici giorni, al termine dei quali entra in vigore e diviene obbligatorio.
4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale, nella apposita sotto sezione della sezione denominata "Amministrazione trasparente", dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata o aggiornata.